



**DIPARTIMENTO BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997.

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.R. n. 37 del 10 agosto 1985, la L. n. 724 del 23 dicembre 1994 e la L. n. 326 del 24 novembre 2003.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

**VISTO** il D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004.

**VISTA** la L.R. n. 19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 1 del 3.1.2018.

**VISTO** il D.A. n. 729 del 21.03.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 23.06.1979 ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di Castellammare del Golfo il 14.03.1977 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497/1939, l'area comprendente il centro abitato e parte del territorio comunale compresa la fascia costiera e Scopello;

**ACCERTATO** che la ditta **Fagiana Maria Antonia e Romano Grazia**, ha eseguito nel 1982 nel comune di Castellammare del Golfo, C/da Scopello, foglio 4, particella 253 sub 3-4, la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione con annesso corpo accessorio;

**CONSIDERATO** che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

**VISTA** la nota n. 7445 dell'1.10.2012 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006 e al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere;

**VISTA** la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria allegata alla nota prot. n. 4377 del 9.6.2014, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 6388,05 il profitto conseguito con la realizzazione della opera abusiva, assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo dell'immobile suddetto, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

**CONSIDERATO** che, con la nota prot. n. 7445 dell'1.10.2012, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha tuttavia fatto presente che l'opera abusiva di che trattasi arreca al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia allegata alla nota prot. n. 4377 del 9.6.2014 il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro 5517,99 ;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

